

Durante la discussione del presente argomento rientra in sala il consigliere Righi. Sono presenti 13 consiglieri.

Delibera di Consiglio comunale n. 83 del 6/12/2005.

Oggetto:

P.R.G. - variante quinta di rilocalizzazione TAV: controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2005, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2005-2007, esecutivi;

Visto lo statuto comunale;

Premesso:

- che il piano regolatore di Campogalliano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 26 luglio 1994. Successivamente sono state approvate la Variante Specifica 1 (approvata con atto C.C. n. 71 del 25.9.97), la Variante Specifica 2 (approvata con atto C.C. n. 30 del 27.4.99), la Variante Specifica Sassola (approvata con atto C.C. n. 44 del 15.6.2000), e infine sono state approvate ulteriori modificazioni, relative alle provvidenze rese necessarie dalla definizione dell'accordo per la realizzazione della linea ad alta velocità (Variante rilocalizzazioni, approvata con atto C.C. 80 del 15.11.2001 e Variante Mitigazioni, approvata con atto C.C. n. 81 del 15.11.2001), la Variante Specifica n. 3 (approvata con atto C.C. n. 31 del 9.5.2002), la variante specifica n. 4 (atto C.C. n. 75/02), la Variante Seconda di rilocalizzazione (atto C.C. n. 78/02), la Variante Terza di Rilocalizzazione (atto C.C. n. 11 del 19.2.2004), la Variante Quarta di Rilocalizzazione (atto C.C. n. 8 del 17.2.2005)
- che con deliberazione consiliare n. 21 del 15.4.2004 sono stati individuati i fabbricati oggettivamente incompatibili per la funzione abitativa, a seguito della realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità;
- che con deliberazione consiliare n. 25 del 7.4.2005 è stata adottata una ulteriore variante parziale al piano regolatore, concernente la QUINTA rilocalizzazione di edifici impattati a seguito della realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie e idrauliche, relativa a Tre edifici;

Preso atto:

- che tale variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune dal 29.4.2005 al 28.5.2005, e che dell'avvenuto deposito è stato dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo pretorio in data 29.4.2005 e pubblicazione a mezzo stampa;

- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito e successivamente a tale termine NON sono pervenute osservazioni;
- che contemporaneamente al deposito copia del provvedimento è stata trasmessa alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; e che altresì copie sono state trasmesse all'ARPA e all'AUSL territorialmente competenti per la formulazione del parere prescritto dalla legge regionale 19/82;
- che in data 13.7.2005 con atto G.P. 287, pervenuto al protocollo comunale in data 12.8.2005 n. 8446 la Provincia ha formulato le proprie osservazioni;
- che in data 16.11.2005 n. 11889 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente;
- che in data 21.11.2005 n. 12022 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Azienda USL di Modena;

#### Viste:

- le osservazioni formulate dalla Provincia e i pareri delle Aziende Sanitarie, e le controdeduzioni alle osservazioni suddette, che si riportano di seguito:

#### OSSERVAZIONE N. 1 Presentata da PROVINCIA DI MODENA

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI	Determinazioni
È opportuno riportare la individuazione cartografica delle nuove localizzazioni dei fabbricati anche sulle tavole di zonizzazione del PRG..	Gli uffici si stanno attrezzando per la produzione della tavola di zonizzazione coordinata con le ultime varianti approvate.	Accolta
Si prescrive che l'insediamento di eventuali funzioni particolari (quali ad esempio C/3 laboratori per arti e mestieri) non sia di fatto causa di rilevanti emissioni in atmosfera, di generazione di rumori, vibrazioni e intenso traffico veicolare, risultando di fatto compatibile con la residenza;	In sede di rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione dei fabbricati rilocalizzati si verificherà la compatibilità degli eventuali laboratori, là dove venissero previsti. L'art. 34 delle NTA "definizione degli interventi nelle zone agricole", che prevede la possibilità di realizzare fino a un massimo di 200 mq. per attività di "piccolo artigianato" (quindi compatibile con la funzione residenziale) è applicabile alle zone agricole in cui si insedieranno i fabbricati rilocalizzati.	Accolta
Entrambe le zone individuate dalla variante si trovano in fregio a due assi viari classificati dal PTCP come "elementi di interesse storico testimoniale – viabilità storica art. 24". L'art. demanda al PRG per la individuazione della disciplina di uso e trasformazione della viabilità in modo da evitare alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati di pregio, ponti storici e simili, Non essendo prevista la normativa in PRG, si richiede che in fase di progettazione dei fabbricati sia svolta una ricognizione degli eventuali elementi di pregio in modo da evitarne la compromissione.	In sede di rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione dei fabbricati rilocalizzati si verificherà la presenza degli eventuali elementi di pregio, e ne sarà prescritta la conservazione, là dove ne venisse rilevata la presenza.	Accolta
Si prescrive di recepire - in merito agli aspetti igienico sanitari - i pareri di ARPA e AUSL	Si vedano le controdeduzioni seguenti	Accolta

#### PARERI DELLE AZIENDE SANITARIE

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DI ARPA, e di conseguenza, DI AUSL MODENA	controdeduzioni	determinazioni
<b>RILOCALIZZAZIONI 16A E 17A – VIA FORNACE</b>		
Si prescrive che – non essendo presente la pubblica fognatura ed essendo già installato un depuratore per i fabbricati esistenti – sia verificata l'idoneità del depuratore installato a depurare anche i reflui provenienti dagli insediamenti oggetto della presente	In occasione del rilascio del primo permesso di costruire per i fabbricati dell'insediamento di Via Fornace è stato collocato un depuratore a fanghi attivi (aut. Scarico n. 3699 del 3.4.04) idoneo per 50 abitanti equivalenti. La	Accolta

variante.	rilocalizzazione dei volumi oggetto della presente variante consente che il numero degli abitanti equivalenti sia portato a 48, e il depuratore è quindi idoneo.	
La valutazione di clima acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 è stata eseguita con il metodo di regressione semplice. I risultati sono rassicuranti, ma si preferiva l'utilizzo del metodo sui SEL dei veicoli	Il metodo utilizzato dà risultati equivalenti al metodo basato sul SEL, come verificato più volte dal tecnico estensore della valutazione, anche per flussi di traffico contenuti, come nel caso in oggetto. Inoltre, in caso di variazioni dei flussi, delle velocità o delle tipologie di traffico, consente di estrapolare previsioni dei livelli acustici in modo agevole.	Non pertinente
Si concorda con la prescrizione imposta dal Comune al titolare delle autorizzazioni allo spandimento dei reflui zootecnici a mantenere la distanza di rispetto dai centri abitati	Agli atti d'ufficio è già stata acquisito (prot. 10305/05) l'impegno scritto a modificare l'autorizzazione allo spandimento eliminando i mappali limitrofi ai fabbricati. In sede di rilascio di PdC si prescriverà il deposito – prima del ritiro dell'atto – della richiesta di modifica presentata all'ufficio preposto presso la Provincia di Modena	Accolta
<b>RILOCALIZZAZIONE 18A – SALICETO BUZZALINO</b>		
Dovrà essere verificata l'adeguatezza della pubblica fognatura a ricevere gli scarichi delle acque nere	La rete fognaria di Saliceto Buzzalino – cui conferirà lo scarico del fabbricato in progetto – è idonea e correttamente dimensionata per riceverne i reflui, e per ricevere anche quelli delle espansioni residenziali in atto nella frazione	Accolta
Per la valutazione di clima acustico, si veda quanto esposto per le rilocalizzazioni 16A e 17A		

- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, commi 4 e 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 34, articoli 41 e 43;
- la legge regionale n. 38 del 1.12.1998;

Visti e ritenuti soddisfacenti, singolarmente e nel loro complesso gli elaborati quali elementi costitutivi della variante parziale in oggetto;

Preso atto, come risulta dall'allegata relazione illustrativa, che le modificazioni al piano regolatore che formano oggetto del presente provvedimento rientrano nei limiti stabiliti per l'applicabilità del suddetto articolo 15, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dalla Commissione Controllo Qualità Architettonica e Paesaggio in data 5.12.2005;

Dato atto:

- che in data 14.9.2005 è stato emanato il D.M. "norme tecniche per le costruzioni" (pubblicato sul supplemento ordinario n. 159 alla G.U. n. 222 del 23.9.2005), e che in data 24.10.2005, con atto n. 1677 la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato le prime indicazioni applicative in merito al D.M. in parola;
- che con tale delibera vengono forniti i primi indirizzi per i rapporti di detta disciplina con le procedure relative all'attività edilizia e alla pianificazione urbanistica per i Comuni;

- che la Classificazione Sismica operata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 ha ora carattere vincolante e obbligatorio, e che il Comune di Campogalliano è classificato in "Zona 3";
- che la deliberazione della Giunta Regionale, al punto 6 "Pianificazione territoriale e urbanistica", e in particolare al punto 6.2. "Parere preventivo sui piani", richiama l'art. 37 della L.R. 31/02, attuativo delle disposizioni dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 (già art. 13 della L. 64/74) in merito al parere che la Provincia rende sulla compatibilità delle previsioni dei Piani Urbanistici generali e attuativi con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio. In specifico, si sottolinea che l'acquisizione del parere è obbligatoria, a partire dal 23.10.2005, per tutti i comuni classificati sismici.
- che l'interpretazione data dalla Regione Emilia Romagna del testo della normativa, sempre al punto 6.2, continua testualmente: *"Inoltre, in carenza di una specifica norma transitoria del D.M. (che faccia salvi i procedimenti in corso) detto adempimento deve essere assolto non soltanto per i piani che avviino il proprio iter dopo il 23. Ottobre 2005, ma anche per quelli in corso di elaborazione e approvazione alla medesima data"*;

Peraltro, considerato che:

- il presente Piano è stato adottato con atto del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2005;
- l'allungamento dei tempi di approvazione, e il conseguente superamento della data del 23.10.2005, è dovuto alla necessità di attendere – prima dell'approvazione – l'emissione del parere di ARPA/AUSL, pervenuto al protocollo comunale in data 21.11.2005;
- l'oggetto materiale della variante non è costituito da una zona di espansione diffusa, ma da tre fabbricati puntuali, i quali saranno sottoposti agli adempimenti relativi alla nuova disciplina antisismica in occasione del rilascio dei relativi permessi di costruire;
- la stessa deliberazione regionale, al punto 6.1 "prime indicazioni sulle analisi di pericolosità", sempre relativo agli strumenti urbanistici, specifica: *"...si precisa che nei comuni ricompresi nelle zone 3 e 4 l'esame delle condizioni di pericolosità locale, in ragione della bassa sismicità, si limiterà agli aspetti di instabilità dei versanti..."*, e nelle zone interessate dal presente piano non si è in presenza di versanti.
- la Provincia di Modena – contattata dai tecnici del settore III – ha inoltre riferito di non essere nelle condizioni organizzative per potere, in tempi ragionevolmente brevi, emettere i pareri in merito alla pericolosità sismica; si può quindi prevedere che l'iter di approvazione del presente Piano subisca un ulteriore e consistente appesantimento, influenzando in modo negativo - e non del tutto giustificato - sull'interesse dei privati ad intervenire con l'edificazione dei fabbricati impattati;

RITENUTO quindi opportuno – per quanto sopra esposto - procedere comunque all'approvazione della presente Variante di rilocalizzazione;

VISTE:

la L.R. n. 38 del 1.12.1998  
la L.R. n. 47 del 7.12.1978 art. 15  
la L.R. n. 20 del 24.03.2000 art. 41

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

A voti unanimi resi nei modi di legge – Presenti e votanti n°13;

### **DELIBERA**

- 1) di recepire e approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, esposte nella premessa del presente atto, relative alla QUINTA variante al P.R.G. del Comune di Campogalliano relativa alla rilocalizzazione edifici impattati dal passaggio della ferrovia ad alta velocità, di cui alla L.R. 38/98;
- 2) di approvare la QUINTA variante al P.R.G. del Comune di Campogalliano relativa alla rilocalizzazione edifici impattati dal passaggio della ferrovia ad alta velocità, di cui alla L.R. 38/98;
- 3) di dare atto che la Variante è composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica
  - Tav. 11A, 11B - Rilocalizzazione edifici L.R. 1.12.98 n. 38;
- 4) di dare atto che ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'approvazione di varianti al piano regolatore comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, e che pertanto sarà provveduto d'ufficio all'adeguamento della cartografia e delle norme di attuazione di piano regolatore alle modifiche approvate;
- 5) di prendere atto altresì che la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione ostativa dell'attuazione delle previsioni della variante.